

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione comunale spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

ARTICOLO 2

Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle tese a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva del medesimo nel contesto sociale, interno ed internazionale. Tale condizione è ravvisabile soltanto in diretta connessione, da un lato, con la qualità dei soggetti che, in quanto espressione normativamente riconosciuta della istituzione, esplicano l'attività; dall'altro, con le circostanze temporali e modali dell'attività stessa che, per assumere una precisa valenza rappresentativa, devono avere il carattere della eccezionalità, rinvenirsi, cioè al di fuori delle ordinarie ed impersonali operazioni dell'amministrare. La partecipazione dell'Ente alla vita di relazione deve essenzialmente ispirarsi all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati, oltre che dell'opinione pubblica in generale, al fine di ottenere gli innegabili vantaggi che ad una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a vantaggio della collettività.

ARTICOLO 3

Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:
 - visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
 - partecipazione di personalità o delegazioni in occasione di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori;
 - inaugurazioni istituzionali dell'Ente;
 - cerimonie e ricorrenze.

ARTICOLO 4

Soggetti autorizzati ad effettuare Spese di rappresentanza dell'Ente

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, previa comunicazione al Responsabile del Settore competente ai fini della relativa gestione amministrativo/contabile, i seguenti soggetti:
 - Sindaco;
 - Vicesindaco;
 - Assessori nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Ogni spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti;
3. Devono inoltre essere giustificate con l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa.

ARTICOLO 5

Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono, in particolare, considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:
 - b) ospitalità offerta in particolari occasioni a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale e politica, culturale e sportiva ed a membri di delegazioni straniere in visita all'Ente;
 - c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
 - d) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, omaggi floreali, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
 - e) spese per l'organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni, gemellaggi, estranei all'attività di carattere culturale o alla celebrazione di festività civili e/o solenni;
 - f) spese connesse alla celebrazione e consegna delle benemeritenze civiche.

ARTICOLO 6

Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non rispondenti alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli;
2. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:
 - a. oblazioni, sussidi, atti di beneficenza, omaggi o mere liberalità;
 - b. benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
 - c. colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto prive di carattere di rappresentanza di cui al precedente art.2;
 - d. spese prive di documentazione significativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti sostanziali di cui al precedente art.2.

ARTICOLO 7
Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al competente responsabile di settore;
2. La determinazione d'impegno deve contenere l'indicazione della natura di rappresentanza della spesa e la conseguente liquidazione deve fare riferimento ad idonea documentazione;
3. L'ordinazione di beni e servizi relativi alle spese di rappresentanza deve seguire le procedure previste dal vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia;
4. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'Economo comunale, secondo la disciplina prevista dall'apposito Regolamento. Nella richiesta di anticipazione economica, deve essere dichiarata, dal soggetto ordinatore, la natura di rappresentanza della spesa.

ARTICOLO 8
Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del comune, a cura del competente responsabile.

ARTICOLO 9
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Atto del Commissario di Governo all'Albo Pretorio on line.